

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SUSI, SEPPIA, SACCONI, CUSUMANO, POTÌ,
SANTI, MONDINO***Presentata il 9 giugno 1982*

Ulteriori finanziamenti per il risanamento e ricostruzione
in Abruzzo delle zone terremotate della Marsica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge si prefigge di risolvere, in via definitiva, con adeguati mezzi tecnico-operativi e finanziari, i problemi della ricostruzione e risanamento della Marsica.

Nel passato lo Stato è intervenuto con la legge n. 640 del 9 agosto 1954, successivamente modificata (legge n. 966 del 1957, legge n. 144 del 1959, legge n. 315 del 1958) ed integrata con leggi di finanziamento (legge n. 5 del 1968 e n. 1072 del 1971)

I risultati sono stati parziali e largamente insoddisfacenti. I meccanismi pre-

visti e la saltuarietà dei finanziamenti non hanno corrisposto alla situazione in cui versano ancora oggi i comuni terremotati della Marsica. Da circa dieci anni queste leggi sono inoperanti e, tuttavia, restano in vita per essere di tanto in tanto riattivate.

Il progetto di legge che si porta all'attenzione del Parlamento muove, fondamentalmente, lungo due direttrici di intervento.

La prima indirizzata ad affrontare una precaria condizione sociale di tipo abitativo in cui continuano a trovarsi numerosi abitanti dei comuni marsicani, i quali

da anni sono costretti a vivere in casette asismiche ed in baracche per lo più malsane, non disponendo di redditi sufficienti.

La seconda tende a modificare, con criteri e strumenti di pianificazione, l'assetto degradato di larga parte degli abitati, dovuto ad una edilizia fortemente deteriorata ed irrecuperabile, data la permanenza di costruzioni improprie, realizzate in momenti di « emergenza ».

Non è tollerabile mantenere oltre uno stato di cose che genera conflitti sociali, disparità e talvolta anche abusi. Occorre, perciò, procedere ad una radicale e selettiva opera di bonifica che punti in primo luogo al riattamento, rimozione e sostituzione di tali costruzioni.

Per superare l'inaccettabile emarginazione in cui è relegato un territorio meridionale, tra i primi ad essere colpiti dal terremoto, la cui storia di sofferenze e disagi si protrae da quasi 70 anni, non si può prescindere da un quadro coordinato di azioni, ad un tempo tecniche, operative e finanziarie, non limitate alla pura e semplice erogazione di fondi.

È di tutta evidenza che una politica urbanistica di recupero in generale, ed in modo particolare per la Marsica, debba essere finalizzata alle effettive esigenze degli abitanti, accertando in termini rigorosi il fabbisogno di alloggi e di servizi urbani essenziali.

Apprestare un intervento di ristrutturazione urbanistica del tessuto esistente ha un risvolto di utilità economica per le amministrazioni locali di indiscutibile portata.

Si eviterà ai comuni non soltanto di sostenere spese supplementari, per realizzare opere di urbanizzazione su aree esterne da destinare alla residenza, ma di sopportare un doppio onere di gestione dovendo far fronte anche ai costi derivanti da una struttura urbana in parte degradata.

La proposta di integrale sbaraccamento della Marsica, pertanto, riveste un interesse pubblico preminente, una indubbia utilità sociale; è un atto di riparazione, sia pure tardivo, dello Stato nei

confronti di questa zona da lungo tempo « negletta ».

Sotto il profilo economico, emerge chiaramente la convenienza per l'amministrazione pubblica, sia centrale sia locale, di un intervento programmato ed organico. La spesa pubblica per l'edilizia residenziale e per opere di urbanizzazione, che, attraverso altri canali e forme frammentarie di finanziamento, confluirà nella Marsica nei prossimi 5 anni, sarà inevitabilmente superiore allo stanziamento complessivo della presente proposta di legge, con l'ulteriore aggravante di non riuscire ad incidere sulla situazione urbanistica ed abitativa, che rimarrebbe pressoché inalterata, come, del resto, è avvenuto in tutti questi anni.

L'obiettivo è, quindi, quello di eseguire un complesso di interventi finalizzati, sulla base di un insieme di investimenti riconducibili ad un quadro di riferimento preventivo pluriennale, di azioni tecniche ed amministrative affidate ad un unico centro decisionale (il Provveditorato alle opere pubbliche), e di procedure rapide e semplificate di attuazione.

Gli obiettivi quantitativi della proposta di legge hanno diretto riferimento ad una recente ricognizione svolta presso i comuni ed il Genio civile di Avezzano. Si è così registrata la presenza, in 25 centri della Marsica, di 2.955 costruzioni « improprie », costituite da baracche (1.156) e da casette asismiche (1.799), di cui ben 2.661 utilizzate per abitazione.

Con le provvidenze delle leggi precedenti, soltanto 1.377 unità edilizie risultano ristrutturate e rese idonee.

Da questi dati conseguirebbe un fabbisogno alquanto elevato. Tuttavia, da una stima più ravvicinata ed attendibile, fondata su due parametri di verifica, il problema dello sbaraccamento riguarderebbe circa 900 alloggi. Si è tenuto conto del numero delle baracche e delle casette asismiche a corpo semplice, non trasformabili in alloggi, e di quelle che, nel tempo, sono state abbandonate o modificate per altri usi, tra cui prevale il ricovero dei prodotti agricoli, nonché del numero delle famiglie che realmente abita-

no, da più anni, nelle baracche e nelle casette asismiche da epurare.

L'entità globale dello stanziamento previsto è di lire 65 miliardi, ripartiti in quattro esercizi di bilancio (1982-85), ed è indirizzata:

alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (25 miliardi);

al completamento delle opere finanziate con le leggi 4 gennaio 1968, n. 5 e 25 novembre 1971, n. 1072 (2 miliardi);

alla costruzione di nuovi alloggi per gli occupanti di baracche e casette asismiche inagibili (25 miliardi);

alla ristrutturazione parziale o totale e sostituzione delle casette asismiche (10 miliardi);

alla rimozione e demolizione delle baracche e casette asismiche lasciate libere (3 miliardi).

Per quanto riguarda l'articolazione dell'intervento, è previsto che il Provveditorato alle opere pubbliche dell'Abruzzo compia un accertamento preliminare della situazione e la comunichi, unitamente al programma di trasferimento, ai comuni interessati, affinché questi ultimi procedano alla dichiarazione di inabitabilità delle baracche e degli ambienti insalubri, per poi ordinarne lo sgombero.

Successivamente, il comune delimita le aree di intervento a fini di risanamento edilizio ed urbanistico e predispone, per le stesse, appositi progetti, che hanno contenuto ed efficacia di piani di recupero di iniziativa pubblica, di cui alla legge n. 457 del 1978. Tali progetti possono essere adottati in variante agli strumenti urbanistici comunali, sia generali che attuativi, e non necessitano di alcuna preventiva autorizzazione.

Tale meccanismo procedurale è diretto alla accelerazione dei tempi di intervento e non viola la sfera delle competenze regionali in materia urbanistica. Infatti, esso va ad inserirsi perfettamente nella legislazione regionale per l'uso del suolo, in corso di approvazione, né intacca la prerogativa della regione nel controllo di

conformità anche di questo strumento di pianificazione esecutiva, da annoverarsi tra quelli che, analogamente, attengono alla strumentazione di dettaglio.

Come enti delegati all'attuazione del programma di risanamento, sono individuati il Provveditorato alle opere pubbliche dell'Abruzzo, che viene potenziato con la dotazione di personale tecnico, assunto con contratto a termine, e gli stessi comuni, ai quali è demandato sia l'espletamento delle operazioni di carattere urbanistico sia la gestione degli alloggi costruiti.

È prevista, inoltre, la possibilità di utilizzare quali Enti tecnici gli Istituti autonomi case popolari, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e, se del caso, le strutture tecniche degli Enti di gestione a partecipazione statale. Si ritiene, in tal modo, di assicurare celerità ed efficienza di esecuzione all'intervento.

Per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi si segnalano due punti fondamentali:

la determinazione dei requisiti soggettivi incentrata sia sulla residenza da almeno tre anni nel comune, sia sull'abitazione, risultante al 31 dicembre 1981, in una delle baracche o delle casette asismiche, identificate nel programma del Provveditorato alle opere pubbliche, onde evitare possibili abusivismi e privilegi;

l'eventuale patto di futura vendita degli alloggi, assegnati con facilitazioni di pagamento e senza oneri di interessi, allo scopo, appunto, di favorire soggetti con basso livello di reddito.

Infine, il progetto di legge, avendo finalità di promuovere un intervento organico nei comuni della Marsica, prevede anche uno stanziamento di lire 3 miliardi per l'edilizia convenzionata ed agevolata, per facilitare l'accesso alla prima casa di quegli abitanti che, pur trovandosi nelle stesse necessità di abitazione ed in analoghe condizioni di reddito, sarebbero privi soltanto del requisito di occupanti delle baracche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Programma finanziario).

Per l'attuazione di un programma di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate della Marsica, è autorizzato uno stanziamento di lire 65 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1982-1985.

La quota relativa all'esercizio in corso viene determinata in lire 10 miliardi.

L'onere a carico degli esercizi successivi è determinato con legge finanziaria, fermo restando il disposto del quinto comma dell'articolo 50 del regio decreto n. 2440 del 1923.

A decorrere dall'anno 1983, ulteriori fabbisogni di spesa per il completamento delle opere a totale carico dello Stato, nonché per il risanamento e la ricostruzione nei comuni della Marsica sono finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Per la rimozione e demolizione delle baracche o delle casette asismiche lasciate libere, il Ministero dei lavori pubblici utilizza, qualora non fosse sufficiente l'autorizzazione indicata al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, i fondi del capitolo 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

ART. 2.

(Destinazione di spesa).

Lo stanziamento è ripartito in relazione alle seguenti destinazioni di spesa:

a) interventi di risanamento e ristrutturazione urbanistica, diretti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei comuni colpiti dal terremoto: lire 25 miliardi;

b) completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finan-

ziate, ai sensi delle leggi 4 gennaio 1968, n. 5, e 25 novembre 1971, n. 1072: lire 2 miliardi;

c) costruzione di nuovi alloggi per gli abitanti delle baracche o casette asismiche inagibili: lire 25 miliardi;

d) ristrutturazione, ampliamento o sostituzione delle casette o baracche asismiche: lire 10 miliardi;

e) rimozione e demolizione delle baracche lasciate libere: lire 3 miliardi.

ART. 3.

(Risanamento edilizio e sistemazione urbanistica).

Per la esecuzione degli interventi di risanamento edilizio ed urbanistico, nei comuni della Marsica, il Provveditorato alle opere pubbliche dell'Abruzzo emana, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed in relazione all'articolo 2 della stessa, specifiche direttive tecniche ed effettua la ricognizione e la classificazione delle baracche e delle casette asismiche.

I comuni, sulla base delle disposizioni del Provveditorato e delle norme urbanistiche regionali, deliberano la delimitazione degli ambiti di intervento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa ed adottano, nei successivi 120 giorni, un progetto unitario di risanamento edilizio e sistemazione urbanistica che ha valore, a tutti gli effetti, di piano di recupero di iniziativa pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il progetto di risanamento e sistemazione può costituire, senza preventiva autorizzazione, variante agli strumenti urbanistici comunali generali o esecutivi, vigenti o adottati.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi di risanamento, la quota a carico dell'esercizio 1982 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è determinata in lire 4 miliardi.

Per gli interventi costruttivi indicati al precedente articolo 1 si applica l'esenzione prevista dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4.

(Opere di completamento).

Per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione dei prezzi contrattuali e spese inerenti le opere previste e finanziate dalle leggi 4 gennaio 1968, n. 5, e 25 novembre 1971, n. 1072, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2 miliardi, che sarà iscritta sul capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La quota a carico dell'esercizio in corso è determinata in lire 1 miliardo.

Nell'ambito dell'intervento di cui sopra, il Ministero dei lavori pubblici può adottare soluzioni più economiche e conformi alla normativa vigente.

ART. 5.

(Lavori di demolizione e ricostruzione).

I lavori di demolizione e ricostruzione sono autorizzati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche dell'Abruzzo.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per la determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le norme contenute nella legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Dichiarazione di inabitabilità).

Il comune, entro 60 giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento da parte del Provveditorato alle

opere pubbliche, procede alla dichiarazione della inabitabilità delle baracche e degli ambienti riconosciuti insalubri, ne ordina lo sgombero dopo l'avvenuta assegnazione degli alloggi.

Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, come previsto dall'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

ART. 7.

(Assegnazione e gestione degli alloggi).

Gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato sono assegnati in locazione ovvero con patto di futura vendita.

I locatari degli alloggi pagano un corrispettivo annuo, da determinarsi dai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, comprensivo, in tutto o in parte, sia del frutto del capitale investito nella costruzione sia delle spese di amministrazione.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita, il corrispettivo, determinato in base al costo di costruzione ed alle altre spese, viene versato in venticinque rate annuali senza interessi.

Decorsi dieci anni dall'assegnazione, gli assegnatari possono chiedere il trasferimento anticipato della proprietà, con pagamento in unica soluzione della quota di capitale ancora dovuta, calcolata in valore attuale.

La quota per frutto del capitale e quelle per ammortamento delle spese sono versate dai comuni alla Cassa depositi e prestiti e possono essere utilizzate per la concessione di contributi in capitale a favore dei cittadini della Marsica, che aspirano alla proprietà della prima casa con le modalità previste dall'articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1982 è determinato in lire cinque miliardi.

Gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, ai sensi della presente legge

in sostituzione delle baracche e delle cassette asismiche, sono trasferiti in gestione ai comuni interessati dopo il collaudo.

ART. 8.

(Requisiti soggettivi).

La determinazione dei requisiti soggettivi e l'esercizio delle funzioni amministrative per la assegnazione degli alloggi costruiti con la presente legge, sono disciplinati ai sensi degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Oltre ai requisiti richiesti, il beneficiario dovrà dimostrare, con riferimento alla data del 31 dicembre 1981, la propria residenza da almeno tre anni in uno dei comuni interessati e di occupare, alla stessa data, una baracca o cassetta asismica sia a titolo di proprietà o semplice possesso e di non possedere, a nome proprio o del coniuge non legalmente separato altre abitazioni adeguate ai bisogni della propria famiglia.

I contributi o i benefici previsti dalla presente legge non possono essere concessi ad altri membri della famiglia conviventi.

ART. 9.

(Baracche e cassette asismiche).

Per le opere di ristrutturazione, ampliamento e sostituzione delle baracche o cassette asismiche il Ministero del tesoro è autorizzato a costituire, presso la Cassa depositi e prestiti, un « Fondo per il risanamento e ricostruzione della Marsica » pari a lire dieci miliardi.

La quota a carico dell'esercizio 1983 è fissata in lire cinque miliardi.

Il fondo è destinato alla concessione di mutui a favore delle iniziative previste dal presente articolo.

L'importo del mutuo può raggiungere l'85 per cento del costo effettivo sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio ci-

vile territorialmente competente e successivamente dal Provveditorato alle opere pubbliche, che concede il nulla osta con la procedura di cui all'articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado. Non deve gravare comunque sui mutuatari un onere superiore al quattro per cento. Tali oneri riaffluiscono al predetto fondo e vengono reinvestiti per le stesse finalità e con le stesse modalità. Possono comunque usufruire di tale fondo anche gli impiegati civili e militari dello Stato che per motivi di servizio sono trasferiti nella regione Abruzzo.

Il beneficiario ha la facoltà di estinzione anticipata.

ART. 10.

(Edilizia convenzionata-agevolata).

Il Ministero dei lavori pubblici, per agevolare nei comuni della Marsica l'accesso alla proprietà della prima casa, è autorizzato a concedere un contributo ventiquennale sul pagamento degli interessi dei mutui contratti da privati o cooperative edilizie che abbiano la disponibilità del terreno o la ottengano nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale contributo è concesso in misura tale che gli oneri derivanti ai mutuatari per la restituzione del capitale, interessi passivi anche di preammortamento, diritti, commissioni, nonché oneri fiscali e spese accessorie, non siano superiori al 4 per cento annuo.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale e il pagamento degli interessi, così come previsto dall'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche.

L'erogazione del contributo da parte

te può iniziare con l'approvazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca. All'atto della stipula ed approvazione del contratto di mutuo definitivo, lo Stato eroga, in unica soluzione, la differenza maturata a proprio carico, fra l'interesse iniziale e quello definitivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1985.

Il beneficiario, al momento dell'approvazione dell'atto condizionato di mutuo, può in alternativa, chiedere di corrispondere la quota interessi di preammortamento a proprio carico, oppure farli capitalizzare.

Per la concessione dei contributi del presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 3 miliardi, rispettivamente negli esercizi finanziari 1983-1985, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 11.

(Personale).

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale con contratto a termine di diritto privato per un periodo massimo di tre anni, nella seguente entità:

a) tre ingegneri e tre architetti (ottavo livello funzionale);

b) tre geometri, tre ragionieri e tre disegnatrici (sesto livello funzionale);

c) tre dattilografi e due coadiutori archivisti (quarto livello funzionale).

Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Abruzzo.

Il provveditore alle opere pubbliche, ove lo ritenga opportuno, autorizza il personale di cui al punto a) e i tre geometri a prestare la loro opera nei luoghi di in-

tervento. Ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta prevista per i rispettivi livelli funzionali.

Il personale di ruolo e non di ruolo che presta servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche, la ragioneria regionale dello Stato e la delegazione regionale della Corte dei conti della regione Abruzzo, è autorizzato, nel triennio 1983-1985, a prestare lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalla vigente normativa fino ad un massimo di cinquanta ore mensili.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, la spesa sarà autorizzata con legge di bilancio a decorrere dall'esercizio 1983 e il controllo della Corte dei conti verrà esercitato in via preventiva.

ART. 12.

(Attribuzioni del Provveditorato regionale alle opere pubbliche).

Per l'applicazione della presente legge, le attribuzioni dell'amministrazione dei lavori pubblici sono esercitate dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Abruzzo, che potrà avvalersi, per progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori, sia degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sia degli enti di gestione a partecipazione statale.

ART. 13.

(Controlli imposte benefici).

Sugli atti e sui provvedimenti, comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere previste dalla presente legge, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Durante il periodo, stabilito ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono sospesi i benefici di cui agli

articoli 3 e 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Per le attività finanziate dalla presente legge le imposte di registro, catastali e ipotecarie sono applicate in misura fissa.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario in corso, valutato in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.